

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

CXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.	
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1414		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44. (2457)	1414		
PRESIDENTE	1414, 1415		
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1415		
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1414		
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
PELLEGRINO ed altri: Modificazioni dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (3346)	1416		
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1416, 1417		
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1417		
PELLEGRINO	1417		
SCIOLIS	1416		
VALSECCHI: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (4000)	1417		
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1417		
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1418		
VESTRI	1418		
		Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
		Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39 e al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4497)	1418
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1418
		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1419
		BORIN	1419
		FERRI	1419
		Estensione ai sommozzatori e loro guide, appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4476)	1419
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1419, 1420
		ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1419
		FERRI	1419, 1420
		Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
		Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali. (4431).	
		PINTUS: Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio. (4075);	

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

	PAG.
SABATINI ed altri: Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176. (4064)	1420
PRESIDENTE	1420
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
CAPPUGI e BIANCHI GERARDO: Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (<i>Urgenza</i>). (2824)	1420
PRESIDENTE	1420
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i>	1420
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
QUINTIERI: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente e dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (4240)	1420
PRESIDENTE	1420, 1421
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1421
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1421
VESTRI.	1421
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4473)	1421
PRESIDENTE	1421, 1422
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1422
VERONESI, <i>Relatore</i>	1422
Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4475)	1422
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1422, 1423
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1423
BISANTIS	1422
VESTRI.	1423
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
RICCIO ed altri: Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico. (4381)	1424
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1424, 1425

	PAG.
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1424, 1425
LIBERATORE	1425
VESTRI.	1425
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1426

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Scalfaro e Vincelli sono in congedo.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955. n. 44 (2457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2457, d'iniziativa degli onorevoli Gagliardi, Durand de la Penne, Sciolis, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 18 gennaio 1963, il Relatore, onorevole Sciolis, aveva chiesto un breve rinvio per definire la formulazione del nuovo testo sostitutivo da lui proposto.

La V Commissione permanente, investita del parere sul provvedimento, ha espresso parere favorevole anche sul nuovo testo.

Il Relatore onorevole Sciolis ha facoltà di riferire.

SCIOLIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Questa proposta di legge ritorna per la quarta volta dinanzi alla nostra Commissione, non avendo incontrato, nella prima stesura, la fortuna di venire approvata dagli organi responsabili dei vari dicasteri interessati.

Avendo già svolto precedentemente una relazione su questo provvedimento, mi ritengo dispensato dalla sua ulteriore illustrazione e vorrei pregare l'onorevole Presidente di passare all'esame ed all'approvazione degli articoli, dichiarandomi fin da ora favorevole all'accoglimento delle modifiche suggerite dalla V. Commissione. Bilancio cioè la soppressione di un inciso nel secondo comma

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

dell'articolo 1 nonché la soppressione dell'intero terzo comma sempre del primo articolo. Chiedo, poi, che il titolo del provvedimento sia integrato con la indicazione dell'oggetto della legge. Al titolo attuale bisognerebbe, pertanto, aggiungere le seguenti parole: «...relativa al reimpiego e al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo presentato dal Relatore con le modifiche proposte dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo proposto dal Relatore:

« Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministero che esercita la tutela e la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro ente o presso il Ministero medesimo del personale di ruolo già collocato a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda.

In tal caso il personale stesso sarà sistemato nei ruoli del nuovo ente con le modalità appresso indicate.

Il personale di ruolo che sarà trasferito al Ministero otterrà il passaggio nei ruoli dello Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, in quanto applicabili e non contrarie alla presente legge.

Il personale di ruolo, già dipendente dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, reimpiegato presso gli enti di assegnazione, viene collocato in ruolo e può essere sistemato anche nella posizione di soprannumero. Al personale sistemato in soprannumero che sarà iscritto in un ruolo parallelo ad esaurimento, viene riconosciuto a tutti gli effetti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di pari grado, categoria ed anzianità nel ruolo organico dell'ente stesso.

Al personale di ruolo collocato in soprannumero, giudicato idoneo e senza demerito, è assicurato uno sviluppo di carriera parallelo

a quello di cui gode il personale in organico nell'ente medesimo, avente grado ed anzianità uguali. Esso conseguirà le stesse promozioni, pur rimanendo in soprannumero.

Le istanze, per i trasferimenti di cui ai commi secondo e terzo, dovranno essere prodotte entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Come ha comunicato il Relatore, la V Commissione Bilancio ha consigliato — ed il Relatore ha fatto proprio l'emendamento di sopprimere, al secondo comma, le parole: «...o presso il Ministero medesimo...» e di sopprimere inoltre l'intero terzo comma.

Non essendovi osservazioni e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento, al secondo comma dell'articolo 1, delle parole: «...o presso il Ministero medesimo».

(Non è approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 1 e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo:

« Il personale di ruolo che sarà trasferito al Ministero otterrà il passaggio nei ruoli dello Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1454, in quanto applicabili e non contrarie alla presente legge».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 1 che, a seguito degli emendamenti testé approvati, rimane così formulato:

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministero che esercita la tutela e la vigilanza sull'Ente presso il quale l'esule è stato reimpiegato, può disporre il trasferimento ad altro Ente del personale di ruolo già collocato a norma del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, che ne faccia domanda.

In tal caso il personale stesso è sistemato nei ruoli del nuovo Ente con le modalità appresso indicate.

Il personale di ruolo, già dipendente dagli Enti pubblici di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, reimpiegato presso gli Enti di assegnazione, viene collocato in ruolo e può essere sistemato anche nella posizione di soprannumero. Al personale sistemato in soprannumero che

sarà iscritto in un ruolo parallelo ad esaurimento, viene riconosciuto a tutti gli effetti, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale di pari grado, categoria e anzianità nel ruolo organico dell'Ente stesso.

Al personale di ruolo collocato in soprannumero, giudicato idoneo e senza demerito, è assicurato uno sviluppo di carriera parallelo a quello di cui gode il personale in organico nell'Ente medesimo, avente grado ed anzianità uguali. Esso conseguirà le stesse promozioni, pur rimanendo in soprannumero.

Le istanze per i trasferimenti, di cui ai commi 2° e 3°, dovranno essere prodotte entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

All'articolo 6 viene aggiunto il seguente comma 5°:

« Nei confronti del personale già in servizio presso Enti pubblici, assunto per l'espletamento di particolari servizi di pubblico interesse, gestiti dagli Enti medesimi, si prescinde, ai fini della regolarizzazione del trattamento di quiescenza di cui al comma precedente, dall'esistenza di una polizza assicurativa ».

Non essendovi emendamenti o osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta il titolo della legge, che nella proposta originaria era così formulato: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 ».

Con l'aggiunta proposta dal Relatore, il titolo rimarrebbe così formulato:

« Modificazioni e integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego e al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Magno, Sannicolò, Guidi, Grifone, Miceli, Audisio Walter, De Pasquale, Fiumanò, Compagnoni, Zoboli, Ferrari Francesco, Pucci Anselmo e Calasso: « Modificazioni dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Nella scorsa seduta la Commissione deliberò di staccare questa proposta di legge dall'abbinamento con gli altri provvedimenti concernenti modifiche al testo unico della legge di pubblica sicurezza e di staccare, altresì, la proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi recante modifiche all'articolo 169 del Regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il motivo fu questo: l'una e l'altra proposta di legge, sostanzialmente, si occupano di un dettaglio relativo alla vendita del vino. Mentre con la proposta dell'onorevole Pellegrino si dice: « È ammessa la vendita ambulante dei vini comuni, pregiati e speciali di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1942, sfusi o in bottiglia », con la proposta dell'onorevole Valsecchi si tende a dare la possibilità di vendere alcoolici nei pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade, alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno, ed alle stazioni di rifornimento carburanti ed assistenza agli automobilisti con ingresso soltanto dal piazzale di rifornimento.

Io credo che l'una e l'altra proposta possano essere agevolmente approvate e ritengo che il Senato potrà abbinarle alle proposte di legge che già avemmo ad approvare e che si trovano presso quel ramo del Parlamento in attesa di approvazione e cioè le proposte di legge Jacometti e Bonomi.

SCIOLIS. Il testo della proposta di legge prevede la vendita di vini sfusi: igienicamente questo non è molto consigliabile.

PRESIDENTE, *Relatore*. Igienicamente non è corretto, ma in molti paesi questo già avviene.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa proposta di legge riguarda una questione relativa alla soppressione e riduzione del rapporto limite, riduzione sulla quale ci sono già state delle altre iniziative, il cui esame comporterebbe una valutazione di carattere generale, tenuto conto che le categorie economiche interessate hanno in merito, pareri diversi.

Si deve rilevare che, da un punto di vista generale, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dovrebbe porsi su un piano di completezza, onde evitare, come in questo caso, legiferazioni frammentarie.

È noto che il Ministero dell'interno è favorevole alla soppressione di ogni rapporto limite e più volte io stesso ho avuto occasione, in questa Commissione di esprimere tale parere.

Pertanto, sia pure con la riserva che si preferirebbe una modifica più completa in modo da regolamentare la materia su di un piano generale il Ministero si dichiara favorevole, ma propone un emendamento alla proposta di legge Pellegrino per precisa indicazione del Ministero dell'agricoltura.

L'emendamento proposto all'articolo unico è il seguente: « È ammessa la vendita ambulante dei vini, compresi quelli speciali, purché siano posti in recipienti originali, integri, muniti di chiusura di garanzia e di etichetta recante, ben visibile ed in lingua italiana, il nome del vino e la sua gradazione alcolica, il nome del produttore o di colui che ha operato il riempimento del recipiente, nonché ogni altra indicazione prevista dalle vigenti disposizioni ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi pare, onorevoli colleghi, che l'emendamento proposto, tendendo soltanto a dare delle garanzie igieniche e di originalità e genuinità, sia accettabile anche nell'interesse del consumatore. D'altra parte è giusto che nella vendita ambulante siano richieste le stesse garanzie già applicate per la vendita dei vini in generale.

PELLEGRINO. Sono senz'altro favorevole all'emendamento del Governo, però accanto ai vini speciali, vorrei aggiungere quelli pregiati « ...compresi quelli speciali e pregiati... ». Mi permetto di ricordare a me stesso, a questo proposito, che la legge del settembre 1942 che regola la distribuzione dei vini, parla di vini comuni, pregiati e speciali; quindi secondo me nella dizione « vini speciali » non sono compresi quelli pregiati. Se il Presidente me lo consente, dovrei far presente che quando abbiamo formulato la nostra proposta di legge ci siamo specificatamente riferite alla legge esistente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per parte mia come Relatore, non ho niente in contrario ad aggiungere i vini pregiati.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo unico della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri è così formulato:

« L'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la vendita ambulante dei vini comuni, pregiati e speciali di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1942, sfusi o in bottiglia ».

Il Governo ha proposto un nuovo testo sostitutivo del seguente tenore:

L'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la vendita ambulante dei vini, compresi quelli pregiati, purché siano posti in recipienti originali integri e muniti di chiusura di garanzia e di etichetta recante, ben visibile ed in lingua italiana, il nome del vino e la sua gradazione alcolica, il nome del produttore o di colui che ha operato il riempimento del recipiente, nonché ogni altra indicazione prevista dalle vigenti disposizioni ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal Governo e accolto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo, ora in votazione l'emendamento proposto dal deputato Pellegrino, accolto dal Governo e da me quale relatore:

« Dopo le parole: compresi quelli pregiati, aggiungere le altre: e speciali ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: Modifica dell'articolo 169 del Regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4000, d'iniziativa dell'onorevole Valsecchi,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

concernente una modifica all'articolo 169 del Regolamento per la esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Anche questa proposta di legge era abbinata a tutto il complesso dei provvedimenti concernenti le modifiche al testo unico della legge di pubblica sicurezza. Come Relatore mi sembra opportuna l'approvazione di questa proposta di legge. Aggiungo che la XIV Commissione, investita del parere alla nostra in merito alla proposta di legge in esame, non lo ha mai espresso ed essendo scaduti i termini possiamo procedere alla discussione ed approvazione della proposta stessa.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« La disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è così modificata:

« c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade, alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno, ed alle stazioni di rifornimento carburanti ed assistenza agli automobilisti con ingresso soltanto dal piazzale di rifornimento ».

VESTRI. Noi del gruppo comunista quando si è trattato di staccare dal complesso dei provvedimenti abbinati che concernono le modifiche al testo unico della legge di pubblica sicurezza le proposte di legge nn. 3346 e 4000, non abbiamo sollevato eccezioni e, quindi, annunciamo il nostro voto favorevole anche sulla proposta Valsecchi.

Però non possiamo tralasciare questa occasione — condividendo le idee circa l'opportunità di una disciplina globale di questa materia, sganciandola da vincoli che si rivelano sempre più anacronistici — per sottolineare ancora una volta che la nostra Commissione aveva avute tutte le possibilità per dettare una nuova disciplina generale della materia. Non possiamo, quindi, non rinnovare le proteste già fatte in passato contro il sabotaggio e l'ostruzionismo adottato dalla maggioranza nei riguardi della riforma della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE, *Relatore*. Come Relatore desidero respingere le proteste e specialmente la parola: « sabotaggio », adottata dall'onorevole Vestri, in quanto la Commissione ha fatto ogni sforzo per portare avanti la legge.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche a proposito di questo provvedimento ritengo opportuno ripetere che una liberalizzazione nel settore delle vendite di bevande alcoliche corrisponde agli intendimenti del Ministero, tanto è vero che in occasione della discussione generale sulla revisione del testo unico della legge di pubblica sicurezza — anche in Comitato ristretto — questa esigenza è stata tenuta presente e nella pratica si è già provveduto a dare disposizioni, con istruzioni di servizio, di considerare favorevolmente le domande per questo tipo di licenze.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti l'articolo unico della proposta di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, e al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4497).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4497, concernente modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il disegno di legge, già approvato dalla I Commissione del Senato, è iscritto per la prima volta all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Come Relatore illustrerò brevemente il disegno di legge. Lo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza venne definito con legge 29 marzo 1956, n. 288, dando un idoneo assetto alla materia. Sono sopravvenute, tuttavia, alcune disposizioni che hanno inciso sugli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sia per effetto della legislazione concernente il personale militare, sia per la necessità emersa nella concreta applicazione della legge

n. 288 di perfezionare o integrare alcune norme.

Il disegno di legge, presentato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e quello delle finanze, si propone di introdurre nello stato giuridico degli ufficiali di pubblica sicurezza alcune modificazioni che sono state ritenute necessarie, con particolare riguardo all'esigenza di adeguare alcune disposizioni a quelle analoghe vigenti per gli altri ufficiali delle Forze armate.

Le nuove disposizioni proposte al nostro esame tendono a precisare le funzioni che gli ufficiali di pubblica sicurezza sono chiamati a svolgere, e formano oggetto degli articoli 2 e 3 mentre, nell'articolo 5, vengono riprodotte le norme contenute nell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito per quanto concerne la cessazione dal servizio.

Si tiene anche conto del nuovo grado di tenente generale ispettore, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per la determinazione del relativo limite di età ai fini del collocamento in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto.

Il disegno di legge contiene, inoltre, altre disposizioni relative ai militari che sono estese agli ufficiali di pubblica sicurezza.

Il Senato ha approvato il disegno di legge con alcune modifiche ma che non hanno inciso sulla struttura.

Ritengo che si possa approvare il disegno di legge nel testo che ci perviene dal Senato. Devo, però, rilevare che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Pertanto, potremo procedere nella discussione generale rinviando l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in una prossima seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io attendo, per esprimere il punto di vista del Governo, che sia giunto il parere della V Commissione.

BORIN. Non potremmo decidere con riserva?

La spesa attuale è di 194 milioni.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è una riduzione degli organici...

BORIN. Vi è una riduzione di organico nella misura di 60 persone e riduzione di spesa.

FERRI. Se è richiesto il parere della V Commissione significa che vi è una spesa.

PRESIDENTE, *Relatore*. Preciso che vi è una riduzione di spesa ma, formalmente, dob-

biamo attendere il parere della V Commissione.

FERRI. Stando così le cose ritengo che per iniziare l'esame degli articoli dobbiamo attendere il parere della Commissione Bilancio in modo da evitare che eventualmente il parere investa questioni che già da noi approvate.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Estensione ai sommozzatori e loro guide, appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2° giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4476).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai sommozzatori e loro guide, appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'indennità d'immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 ».

FERRI. Il fatto che si debba provvedere con leggi formali relativamente a questioni come quella che forma oggetto del disegno di legge in discussione mi porterebbe a fare delle considerazioni piuttosto critiche!

PRESIDENTE, *Relatore*. Si tratta di un vecchio disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Che sia assurdo provvedere con leggi a queste cose, posso anche essere d'accordo con lei, ma la spesa non può essere autorizzata se non attraverso una legge, sia pure della portata di poche centinaia di lire.

Il disegno di legge ha un fondamento di giustizia ed io credo, che il compenso debba essere dato. Pertanto raccomando l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene opportuna una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è concessa l'indennità di immersione

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« All'onere di lire 2.025.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 1.025.000 e di lire 1.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli nn. 85 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

FERRI. Il parere della Commissione bilancio è stato inviato?

PRESIDENTE. Il parere della V Commissione non è stato ancora comunicato. Pertanto sospendo la votazione dell'articolo 2 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali (4431) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio (4075); Sabatini ed altri: Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 (4064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali » e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio » e d'iniziativa dei deputati Sabatini, Scalia, Zanibelli, Donat-Cattin, Gitti e Armato: « Estensione ai segretari co-

munali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 ».

Comunico che la V Commissione bilancio non ha ancora inviato i pareri sul disegno e sulle proposte di legge e sugli emendamenti già presentati.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi e Bianchi Gerardo: Contributo annuo a favore dello Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (Urgenza) (2824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Bianchi Gerardo: « Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze ».

Il provvedimento è iscritto per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa. In attesa del parere della V Commissione Bilancio sugli emendamenti presentati dall'onorevole Dal Canton Maria Pia è necessario rinviare la discussione ad altra seduta.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Per degli emendamenti formali occorre il parere?

PRESIDENTE. La Commissione, nella precedente seduta in sede referente, decise di richiedere il parere sugli emendamenti per cui non possiamo che attendere. L'ordine del giorno di questa seduta era stato predisposto in previsione che la Commissione bilancio si riunisse ieri sera o questa mattina, ma la seduta non ha avuto luogo.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quintieri: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente e dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Quintieri in merito alla elezione dei limiti di età attualmente richie-

sti dalle leggi in vigore per la cessazione dal servizio permanente e da quello continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il relatore Sciolis ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa del collega Quintieri eleva di un anno i limiti di età per i sottufficiali vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ricordo che anche altre categorie del personale dipendente dallo Stato, hanno, recentemente beneficiato di analoghi provvedimenti che hanno elevato i limiti di età di permanenza in servizio.

Finora la categoria del personale dei vigili del fuoco era rimasta esclusa da questo beneficio.

Siccome si tratta, di un caso perequativo di estensione a questo personale dei vigili del fuoco del trattamento già riservato ad altro personale, sia della pubblica sicurezza che dei carabinieri, raccomando alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico che porta a 57 anni il limite di età per la cessazione dal servizio dei marescialli; a 56 anni quello per i brigadieri, a 55 quello per i vice-brigadieri ed a 53 quello dei vigili scelti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di dare lettura dell'articolo unico del disegno di legge, comunico che, a firma dei deputati Mattarelli Gino e Quintieri, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione (Affari interni) impegna il Governo affinché il personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle more dell'iter legislativo della proposta di legge raggiunga i limiti di età per il collocamento a riposo o l'abbia raggiunto dopo il 1° gennaio 1963, venga trattenuto in servizio dalla Amministrazione in attesa della definitiva approvazione della proposta di legge ».

VESTRI. Ho chiesto di parlare per insistere affinché il Governo accolga quest'ordine del giorno e perché lo si tenga nella massima evidenza, data la difficile situazione in cui si vengono a trovare alcuni dipendenti.

Ho segnalato anche, in questi giorni, al Sottosegretario alcuni casi particolari di gente che è in attesa — fra l'altro — dei concorsi interni per passare al grado superiore, dopo aver frequentato, con esito favorevole, i corsi appositamente istituiti e si trovano, ora, di fronte alla prospettiva del collocamento a riposo a breve scadenza, il che non consentirebbe loro di passare al grado superiore, con le gravi conseguenze che tutti possono immaginare.

Ritengo, quindi, che queste situazioni debbano essere tenute nella dovuta considerazione. Già in passato, del resto, in attesa della legge sulla sistemazione degli organici e dello stato giuridico, si auspicò un provvedimento di sospensiva per il collocamento a riposo del personale ed il Governo lo accolse. Anche in questo caso, poiché siamo ancora in fase di assestamento della legge fondamentale, credo che si debba tener conto di questa situazione, evitando di creare dei casi dolorosi che meritano dal Governo tutta la comprensione.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ordine del giorno è accolto dal Governo nella sua formulazione integrale.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a	
classe	anni 57
Brigadieri	» 56
Vice brigadieri	» 55
Vigili scelti e vigili	» 53

Non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà posta direttamente in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4473, concernente la concessione di un contributo

straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali. Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 gennaio 1963.

Il Relatore onorevole Veronesi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VERONESI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con il disegno di legge in esame viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo di 4 miliardi e mezzo di lire, ripartito in tre esercizi, a partire dal 1962-63, per consentire l'inserimento dell'Italia nella gara spaziale, sia pure con la modestia che si conviene alle nostre possibilità. Con questo contributo il gruppo che si occupa delle ricerche spaziali intende attuare il progetto « San Marco » di cui i giornali hanno parlato in questi giorni: è di ieri la notizia che è stata portata negli Stati Uniti una capsula italiana, per essere sottoposta — in uno dei laboratori specializzati — a particolari prove prima del lancio. Il programma italiano si propone di attuare, in un primo momento, dei sondaggi nella esosfera a mezzo di razzi e, successivamente, di porre in orbita un satellite equatoriale di concezione italiana che può essere lanciato (cosa singolare, che non è del tutto esente da critiche, a quanto si è constatato) da una piattaforma mobile rimorchiata in mare e fissata solidamente al fondo nella località prescelta, in modo simile — ritengo — a quella usata per sondaggi sottomarini.

Pur non avendo avuto maggiori dettagli, essendo ovvia l'importanza del progetto, raccomandando, come Relatore, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente. Il provvedimento in esame rientra nella diretta competenza della Presidenza del Consiglio, quindi il Ministero dell'interno non ha osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione sul provvedimento in oggetto, non si è ancora pronunciata e non essendo ancora scaduti i termini previsti, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4475).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4475, concernente disposizioni transitorie relative a talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato ed è iscritto per la prima volta all'ordine del giorno.

Come Relatore, debbo far presente agli onorevoli colleghi che si tratta di un provvedimento che si riferisce alla determinazione della progressione di carriera del personale.

Con legge 8 novembre 1956, n. 326, che ha ratificato con modifiche il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 510, sull'ordinamento dei servizi di polizia stradale, venne disposto, ai fini della progressione di carriera del personale interessato, il riconoscimento dell'anzianità precedentemente acquisita da parte degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dalla disciolta milizia della strada. Questa legge ha fatto nascere un'analoga questione per altre categorie ugualmente provenienti da altri corpi delle Forze armate o da altri corpi di polizia disciolti, per la disparità determinatasi nel trattamento ed il grave danno che si è per loro verificato.

Il disegno di legge tende, precisamente, a superare queste lacune ed io credo che vi sia un fondamento di giustizia che deve indurci ad approvare questo disegno di legge che è stato già votato dal Senato e, pertanto, ne raccomando l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BISANTIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che questo disegno di legge, che fu già presentato nella precedente legislatura, venga ad attuare un sistema che corrisponde ad un fine di giustizia troppo evidente ed a riparare ad una situazione paradossale per la quale alcuni dipendenti hanno avuto il riconoscimento attraverso una serie di leggi, mentre altri sono rimasti in una situazione di assoluta disparità. Questo disegno di legge, che ha subito delle modifiche sostanziali durante la discussione davanti all'altro ramo del Parlamento, corrisponde a questi fini di giustizia ed interviene proprio in quel settore ove maggiormente è sentita

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

questa disparità date le lacune esistenti. Di questo disegno di legge vengono ad avvantaggiarsi alcuni dipendenti che hanno avuto un riconoscimento parziale ed altri che ne sono rimasti completamente esclusi, cioè gli appartenenti alla disciolta milizia portuaria.

Vi sono state delle preoccupazioni, perché si era pensato che la ricostruzione di carriera ed il riconoscimento di anzianità a questi ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza avrebbero potuto pregiudicare altre persone nella loro anzianità di ruolo ed il disegno ha superato questo scoglio ponendoli al primo posto dopo l'ultimo dei pari grado iscritto in ruolo avente la medesima anzianità assoluta.

Per evitare ostacoli di carattere finanziario gli effetti derivanti dalla presente legge divengono operanti, ai fini economici, dal 1° luglio 1963, cioè dal prossimo esercizio finanziario. Inoltre, vi è una norma che risponde a fini di giustizia in base alla quale le promozioni sono conferite in soprannumero senza pregiudicare gli altri e, in soprannumero, sono istituiti posti fino al grado di colonnello. Un'altra norma conferisce i benefici della legge, ai fini del trattamento economico, al personale che ha già cessato dal servizio, ed a questo personale è conferito il grado che con la ricostruzione della carriera avrebbe potuto conseguire prima della cessazione dal servizio stesso.

Ritengo che per i principi di giustizia cui si ispira il disegno di legge il provvedimento debba essere da noi approvato così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VESTRI. Dichiaro che i componenti del gruppo comunista si astengono dalla votazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

a) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti alla soppressa Milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954 n. 217;

b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

(È approvato).

ART. 2.

Il riconoscimento dell'anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'articolo 1, con il grado e la relativa anzianità posseduta nel Corpo di provenienza.

Per il personale proveniente dalle sopresse Milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta ed, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianità di servizio del personale stesso è determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle sopresse Milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità.

(È approvato).

ART. 3.

Per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle Milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie già appartenenti alla Polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti promozioni ad anzianità o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità assoluta.

Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta.

Il personale cui è stata rivalutata la carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado iscritto in ruolo con pari anzianità assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di merito.

(È approvato).

ART. 4.

Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di reversibilità, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione od al decesso.

(È approvato).

ART. 6.

Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1° luglio 1963.

(È approvato).

In attesa del parere della V Commissione bilancio la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio ed altri Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico (4381).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Origlia, Borin, Di Giannantonio e Simonacci:

« Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici d'interesse turistico ».

La proposta di legge è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno e proviene dalla sede referente. Come ricorderanno gli onorevoli colleghi, l'onorevole Borin ebbe a svolgere la relazione in sede referente e, data la sua momentanea assenza, mi sostituisco quale relatore.

Credo che lo spirito della proposta di legge sia chiaro e, d'altra parte, si tratta di un problema di cui la nostra Commissione si è già occupata in altra occasione. Raccomando agli onorevoli colleghi di voler approvare questa proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dovrebbe essere noto che il Ministero dell'interno ha delle forti perplessità, ma non obietta sul motivo di fondo della proposta di legge; soltanto fa presente che nella composizione della Commissione di cui all'articolo 2 non è compreso un rappresentante del Ministero dell'interno e non si può negare che questo Ministero è certamente interessato in materia di esercizi pubblici.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'Albo degli esercizi pubblici di interesse turistico nazionale.

L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere della Commissione di cui all'articolo seguente della presente legge, a seguito della domanda presentata dal titolare della licenza dell'esercizio o su proposta dell'Ente provinciale per il turismo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La Commissione che deve esprimere il proprio parere sull'iscrizione all'Albo è composta di:

a) un rappresentante del Ministero del turismo, presidente;

b) un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

c) un rappresentante della Associazione nazionale tra le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

d) un rappresentante dell'Unione nazionale dei comuni d'Italia;

e) un rappresentante dell'Unione italiana fra le Camere di commercio, industria ed agricoltura;

f) due rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati».

L'onorevole Sottosegretario propone il seguente emendamento:

«Dopo la lettera a) aggiungere: un rappresentante del Ministero dell'interno».

VESTRI. L'onorevole Sottosegretario non se ne abbia a male, ma questa proposta di legge tende a far sì che gli esercizi pubblici, che hanno una certa importanza dal punto di vista turistico, non vengano gestiti senza delle speciali garanzie.

Comprendo che questo abbia una specifica attinenza con gli organi preposti al potenziamento del turismo, ma per quanto riguarda il Ministero dell'interno qui non si verte in materia di vigilanza di pubblica sicurezza. Non è che io abbia obiezioni di fondo da fare, ma mi sembra che questa richiesta dell'onorevole Sottosegretario non sia molto giustificata.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisogna tener conto che la Commissione centrale avrà le sue proiezioni provinciali.

Ora, vi pare giusto che non ci sia un rappresentante del prefetto in questa Commissione non tanto per i riflessi amministrativi ma per la conoscenza generale che ha dell'ambiente e per l'incidenza che hanno le prefetture presso gli organi provinciali del turismo. Pregherei, pertanto, di accogliere questo emendamento aggiuntivo.

LIBERATORE. Accettando il principio che ha spinto il Sottosegretario a proporre l'aggiunta del rappresentante del prefetto, devo rilevare che sarebbe giusto chiamare a far parte della Commissione anche un rappresentante della Unione delle province d'Italia, dato che c'è quello dell'Associazione (e non della Unione come è scritto nella proposta di legge) nazionale dei comuni italiani: cioè dell'A.N.C.I.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho nulla in contrario ad accettare anche questo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi sarebbero, pertanto, salvo coordinamento:

«a-bis) un rappresentante del Ministero dell'interno»;

c-bis) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia».

Trattandosi di emendamenti aggiuntivi pongo, prima in votazione il testo dell'articolo nella sua formulazione originale con la sostituzione alla lettera d) della parola «Associazione» a quella di «Unione» che rappresenta un errore materiale.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

«Dopo la lettera a) aggiungere: un rappresentante del Ministero dell'interno».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal deputato Liberatore:

«Dopo la lettera c) aggiungere: un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 che a seguito dell'approvazione dei due emendamenti aggiuntivi, rimane così formulato:

ART. 2.

La Commissione che deve esprimere il proprio parere sull'iscrizione all'Albo è composta di:

a) un rappresentante del Ministero del turismo, presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;

d) un rappresentante della Associazione nazionale tra le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

e) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italiani;

g) un rappresentante dell'Unione italiana fra le Camere di commercio, industria ed agricoltura;

h) due rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi;

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Do lettura degli altri articoli del provvedimento e, non essendovi emendamenti, li pongo successivamente in votazione:

ART. 3.

Il carattere di esercizio pubblico di interesse turistico nazionale viene desunto:

- a) dall'ubicazione in zona di interesse turistico;
- b) dalla tradizione;
- c) dalle caratteristiche artistiche e storiche;
- d) dalla attrezzatura ed organizzazione;
- e) dalle specialità ed attrattive particolari offerte dall'esercizio.

(È approvato).

ART. 4.

La iscrizione all'Albo può essere concessa esclusivamente agli esercizi destinati al servizio turistico e di ospitalità.

Gli esercizi che otterranno la iscrizione all'Albo hanno diritto di esporre al pubblico apposito segno distintivo e non possono essere utilizzati per attività diversa senza autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

Ove vengano a mancare i requisiti minimi richiesti per la iscrizione il Ministro, su richiesta dell'Ente provinciale per il turismo, dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Albo, mediante proprio decreto.

(È approvato).

ART. 5.

Su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo sarà emanato il regolamento di attuazione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge approvate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 » (2457), con il nuovo titolo: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reinimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato »:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

PELLEGRINO ed altri: « Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (3346):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VALSECCHI: « Modifica all'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 » (4000):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

QUINTIERI: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo o temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4240):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1963

Riccio ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici di interesse turistico » (4381):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci
Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Ferri, Ga-

gliardi, Golinelli, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Pirastu, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI